

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
relativo al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo "Federico II"
inquadrate nelle categorie B, C e D

Premesso

- che in data 27.07.2006 è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo per il personale tecnico-amministrativo inquadrato nelle categorie professionali B,C e D, tutt'ora in vigore ai sensi dell'art.5, comma 4 del CCNL Comparto Università del 16.10.2010;
 - che , ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D.Lgs n. 150 del 2009, le parti entro il 31 dicembre 2010 devono adeguare i contratti collettivi integrativi vigenti alla data del citato D.Lgs alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III citato D.Lgs;
 - che il 2 comma del citato art. 65 sancisce, in caso di mancato adeguamento, l'inefficacia, a decorrere dall'1.1.2011, dei contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 e dispone che gli stessi non sono ulteriormente applicabili;
 - che il presente Contratto, nella rivisitazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa tiene conto, pur intervenendo con gradualità, dei principi sanciti dal citato Titolo III in un'ottica di:
 - miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi all'utenza;
 - equa distribuzione delle risorse che tengano conto quanto più possibile del principio di corrispettività;
 - che con verbale n. 26 del 20.12.2010 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso la propria positiva certificazione sul presente contratto;
 - che con Decreto Rettorale d'urgenza n. 4406 del 22.12.2010 è stata autorizzata la sottoscrizione, in via definitiva del presente contratto,
- tanto premesso, si conviene:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica esclusivamente al personale tecnico – amministrativo, inquadrato nelle categorie B, C e D.
2. Esso non si applica al personale tecnico-amministrativo facente parte del contingente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II".

Art. 2

Durata e decorrenza del contratto

Il presente contratto ha vigore dal 1° gennaio 2011 e fino al 31.12.2011, salvo proroga

esplicitamente concordata tra le parti.

Art. 3

Orario istituzionale di lavoro, modifiche dell'orario istituzionale, flessibilità oraria, pausa pranzo e fruizione del buono pasto

1. Orario di lavoro

E' confermata la distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giornate. E' altresì confermata l'articolazione dell'orario di lavoro istituzionale nel modo che segue:

- 3 giornate pari a 6 ore e 20 minuti (prestate di norma nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle 14.10 alle 14.30) oltre pausa minima di dieci minuti da effettuare dopo le sei ore effettive;
- 2 giornate pari a 8 ore e 30 minuti, con esclusione del mercoledì (prestate di norma nei giorni di martedì e giovedì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.00) oltre pausa minima di 30 minuti da effettuare dopo le sei ore effettive.

Per il solo personale che articola la propria prestazione di lavoro su sei giorni, è confermato l'orario di lavoro articolato nel modo che segue:

- cinque giornate pari a sei ore e 20 minuti (prestate di norma nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle 14.10 alle 14.30) oltre pausa minima di dieci minuti da effettuare dopo le sei ore effettive;
- una giornata pari a quattro ore e venti minuti (da prestare di norma nel giorno di sabato dalle ore 8.00 alle 12.20).

E' confermato, in considerazione della particolarità della sala macchine del Centro di Ateneo per i Servizi Informativi e fermo restando l'attuale assetto organizzativo della struttura in turni (orario lavorativo 7-20 settimanale, con accavallamento di un'ora al cambio di turno), l'orario di lavoro del personale che ivi presta servizio nel modo che segue:

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: sei ore e 20 minuti;
- sabato: quattro ore e venti minuti.

2. E' confermata la fascia di fruibilità della pausa pranzo tra le ore 13:30 e le ore 14:30 per tutte le giornate lavorative.

Si conferma che, compatibilmente con la funzionalità delle strutture, da assicurare in ogni caso, ed allo scopo di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, il profilo orario istituzionale di cui al comma 1 può subire modifiche per evidenti specificità delle strutture interessate, nonché per particolari e documentate o autocertificate esigenze personali.

Il personale che percepisce emolumenti per attività espletate per conto terzi non può accedere a compensi per lavoro straordinario.

3. Flessibilità

E' confermato l'istituto della flessibilità in ingresso fino alle ore 9:00 a tutto il personale tecnico-amministrativo che osserva un profilo orario autorizzato con ingresso nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 9:00. Nei casi di profili orari autorizzati il cui ingresso sia antecedente alle ore 8:00 o successivo alle ore 9:00, e per il personale che articola la propria prestazione di lavoro in turni, l'istituto della flessibilità è fissato in quaranta minuti a partire dall'orario di ingresso previsto.

4. Apertura al pubblico

Si conferma che le Strutture effettueranno l'apertura al Pubblico dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

5. Buono pasto

Sono confermati i criteri da osservare per la maturazione del buono pasto e precisamente:

- per il dipendente che osserva il profilo orario definito al comma 1, è necessario svolgere, a qualsiasi titolo, almeno 6 ore e 20 minuti di lavoro effettivi;
- per il dipendente che osserva un profilo orario difforme da quello definito al comma 1, è necessario lo svolgimento:
 - a) nelle giornate pari o superiori a 6 ore e 20 minuti, 6 ore e 20 minuti di lavoro effettivo a qualsiasi titolo;
 - b) nelle giornate inferiori a 6 ore e 20 minuti, almeno 2 ore di eccedenza oraria (a titolo di recupero debiti orari, maturazione credito orario o lavoro straordinario, anche cumulati tra loro) e la giornata di lavoro deve essere comunque pari ad almeno 6 ore e 20 minuti effettivi.

Art. 4

Destinazione delle risorse

Le parti concordano, ai sensi dell'art. 88 comma 2 del CCNL del 16.10.2008, di destinare le risorse del costituendo fondo per il trattamento accessorio relativo all'anno 2011 ai seguenti istituti:

- **indennità ex art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005, come riformulato dall'art. 10 lett. e) del CCNL 28.03.06**
- **compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti nonché la reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza**
- **compensi diretti ad incentivare la produttività e miglioramento dei servizi**
- **indennità di responsabilità** per il personale inquadrato nella categoria D con incarichi formalmente attribuiti dal Direttore Amministrativo o dal Rettore

Art. 5

Indennità mensile ex art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005

1. E' confermata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 88 e 89 del CCNL del Comparto Università del 16.10.2008 e dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009, la corresponsione dell'indennità accessoria mensile ex art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005.
2. L'importo di detta indennità è pari a € 140,00 lordi, erogato per 12 mensilità.

Art. 6

Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi

particolarmente rilevanti nonché la reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza

In relazione ai compiti indicati in epigrafe sono confermati i seguenti compensi:

- 1 al personale adibito alla guida dei veicoli di rappresentanza, compenso su base chilometrica nella misura di euro 0,10 lordi, nel caso della guida espletata fuori provincia. Lo stesso compenso sarà corrisposto anche al restante personale adibito alla guida dei veicoli a disposizione dell'Amministrazione centrale, nel solo caso della guida espletata fuori regione;
- 2 al personale adibito, in maniera prevalente e continuativa, a lavori all'aperto nelle Serre, negli Orti Botanici, nell'Azienda Agraria: euro 3,10 lordi per ogni giornata di effettiva presenza in caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi, e euro 2.60 lordi. in caso di orario articolato su 6 giorni lavorativi;
- 3 al personale tecnico addetto agli stabulari.: euro 3,10 lordi per ogni giornata di effettiva presenza in caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi, e euro 2,60 lordi in caso di orario articolato su 6 giorni lavorativi;
- 4 al personale tecnico addetto agli ambulatori di Clinica Medica e Chirurgica e al Centro di Radiologia della Facoltà di Medicina Veterinaria: euro 3,10 lordi per ogni giornata di effettiva presenza in caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi, e euro 2,60 lordi in caso di orario articolato su 6 giorni lavorativi;
- 5 al personale adibito al servizio di trasporto materiale in servizio presso i Servizi Generali, l'Ufficio Protocollo e Archivio e analoghi servizi e uffici di Polo: euro 3,10 lordi per ogni giornata di effettiva presenza;
- 6 al personale la cui prestazione lavorativa sia articolata in turni, secondo quanto specificato al successivo articolo 7: euro 20,00 lordi per ogni giornata di lavoro svolto che comporti l'ingresso pomeridiano. Tale compenso è incompatibile con l'indennità di responsabilità. Al personale addetto alla guida di autoveicoli, afferente alla Direzione Amministrativa e al Rettorato, compete il predetto compenso per ogni giorno di effettiva presenza, in considerazione dell'orario di servizio particolarmente disagiato;
- 7 al personale che presta la propria attività in giornata festiva, nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo, per le ore effettivamente rese;
- 8 ai custodi adibiti alla sbarra dell'edificio centrale di corso Umberto, ai custodi con abitazione nello stesso edificio, agli uscieri in servizio presso il Rettorato e la Direzione Amministrativa: euro 3,10 lordi per ogni giorno di effettiva presenza;
- 9 al personale del centro xerografico: euro 3.10 per ogni giorno di effettiva presenza;
- 10 agli altri custodi in servizio presso l'edificio centrale di corso Umberto: euro 2,60 lordi per ogni giorno di effettiva presenza;
- 11 al personale addetto alla manutenzione dei chioschi informatici: euro 3,10 lordi per ogni giorno di effettivo servizio esterno con rimborso del titolo di viaggio.
12. al personale, nell'ambito del C.S.I., addetto al servizio - necessario a garantire, durante la chiusura delle strutture universitarie, i servizi informatici e telematici di interesse generale dell'Ateneo, quali la connettività di rete e la funzionalità del servizio web - è confermato il

compenso di pronto intervento come nel seguito specificato:

- per interventi “da remoto” euro 20 lordi , per ogni giorno.
- per interventi sul luogo di lavoro euro 25 lordi per la prima ora ed euro 15 lordi per le successive, fino ad un massimo di altre due ore, per ogni giorno

Per la risoluzione dello stesso problema i predetti importi non sono cumulabili.

Laddove si verifichi l’esigenza del pronto intervento, il personale adibito al servizio deve provvedere nel minor tempo possibile, se l’intervento può essere realizzato “da remoto”, oppure deve recarsi tempestivamente sul luogo di lavoro.

Art. 7

Definizione del turno

Ai fini dell’erogazione del compenso connesso al turno devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a. orario di servizio delle struttura di afferenza di almeno 10 ore, laddove per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture e l’erogazione dei servizi all’utenza;
- b. orario di servizio della struttura di afferenza continuativo e senza interruzioni;
- c. distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni nell’arco del mese/settimana.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, il compenso per il turno pomeridiano viene corrisposto al personale che per esigenze di servizio è soggetto a turnazione e svolge la propria attività lavorativa in un orario compreso tra le ore 11 e le ore 22. Non si considera turno la prestazione lavorativa che cominci prima del suddetto orario ed in particolare la semplice variazione del rientro pomeridiano.

I turni devono essere effettuati da due o più persone per specifiche esigenze organizzative della struttura, garantendo così lo stesso servizio per l’intero arco della giornata o comunque per un periodo di tempo maggiore rispetto all’orario di lavoro di ciascun soggetto (che è massimo di 9 ore giornaliere, ai sensi dell’art. 25 comma 6 del CCNL 16.10.2008).

Al fine della corresponsione del predetto compenso, la turnazione dovrà consistere in un’effettiva rotazione, con alternanza del personale secondo una determinata programmazione definita dal responsabile della struttura, che evidenzii un numero di turni di mattina e di pomeriggio sostanzialmente equilibrato e che garantisca almeno due turni pomeridiani a settimana oppure otto rientri al mese.

Per l’attivazione ex novo dei turni, ciascun responsabile della struttura dovrà conseguentemente attestare la sussistenza di tutte le condizioni fissate nel presente articolo, le esigenze organizzative legate alla fruizione e all’erogazione dei servizi da assicurare che giustificano il lavoro in turnazione, le unità di personale coinvolte e la conseguente calendarizzazione della prestazione lavorativa.

Per la conferma degli attuali turni, l’Ufficio Relazioni sindacali e trattamento accessorio (URSTA) provvederà ad acquisire da ciascun responsabile della struttura una attestazione comprovante la sussistenza di tutte le condizioni fissate nel presente articolo. In caso di riscontro negativo l’articolazione in turni dovrà adeguarsi a quanto sancito nel presente articolo, diversamente si provvederà alla revoca dell’autorizzazione concessa.

Art. 8

Compensi diretti ad incentivare la produttività e miglioramento dei servizi

E’ istituito un elemento retributivo annuo di produttività collettiva per incentivare l’incremento dei servizi delle strutture di seguito specificate, da erogarsi di regola a conclusione del processo

di valutazione annuale, oppure in stretto raccordo con adeguati processi di monitoraggio infrannuale. A tal riguardo le parti si danno atto che allo stato é in corso di elaborazione un sistema di valutazione volto a misurare gli effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi erogati dalle singole strutture, i cui criteri generali saranno sottoposti all'esame della delegazione di Ateneo, secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, tale elemento è corrisposto:

- a) al personale della Ripartizione Relazione Studenti e degli Uffici ad essa afferenti, nella misura annua lorda pari a euro 1.100,00 lordi;
 - b) al personale del C.S.I. adibito al contact center è corrisposta nella misura annua lorda pari a euro 1.100,00 lordi;
 - c) al personale addetto al presidio delle aule informatizzate e, limitatamente alla prestazione compresa nel periodo 1° settembre- 31 dicembre, nella misura di euro 300,00 lordi al fine di garantire il servizio di immatricolazione on-line degli studenti;
 - d) al personale delle biblioteche di Facoltà aperte al pubblico, nonché al personale dedicato ai servizi delle biblioteche dipartimentali, purché abbiano un patrimonio librario di almeno 15.000 volumi e osservino un orario di apertura al pubblico di almeno 29 ore settimanali, nella misura annua lorda pari a euro 550,00;
 - e) al personale inquadrato nelle categorie B, C e D in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Poli, nella misura annua lorda pari a € 460,00.
2. Tale elemento retributivo di produttività è compatibile con i compensi per lavoro straordinario, con l'indennità ex art. 41 CCNL 27.01.05, con l'indennità di responsabilità ed è incompatibile con le altre voci di trattamento accessorio disciplinate nel presente accordo, nonché con i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale.

Art. 9

Indennità di responsabilità

1. L'indennità di responsabilità è corrisposta in relazione alla titolarità dei seguenti incarichi:
 - a) capo ufficio, ivi compresi i capi ufficio di Polo;
 - b) segretario amministrativo di dipartimento e altre strutture con autonomia di bilancio;
 - c) direttore tecnico del C.S.I.;
 - d) direttore di biblioteca centrale di Facoltà;
 - e) addetto stampa.
2. L'importo dell'indennità di responsabilità è di euro 3.600,00 annui lordi.
3. L'indennità di responsabilità è corrisposta nel seguente modo:
 - a) i 2/3 in via ordinaria per effetto dell'incarico rivestito, corrisposti mensilmente;
 - b) il restante 1/3, a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dagli aventi diritto, a conclusione del processo di valutazione annuale della performance individuale, da svolgersi in base al sistema di valutazione, i cui criteri generali saranno sottoposti all'esame della delegazione di Ateneo, secondo quanto previsto dalla legge e dalla

contrattazione collettiva nazionale.

4. L'indennità di responsabilità è incompatibile con l'indennità di turno di cui all'art. 6, punto 6.

Art. 10

Formazione

1. La formazione professionale continua del personale costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e per l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dall'Ateneo. A tal fine le parti, nelle more dell'elaborazione di un piano pluriennale della formazione per il personale, le cui linee di indirizzo e la relativa programmazione generale saranno sottoposti all'esame della delegazione di Ateneo, secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, concordano a seguito dell'analisi dei bisogni formativi che ha visto coinvolti i Dirigenti delle Ripartizioni, sull'esigenza di avviare entro il corrente anno dei percorsi formativi ritenuti necessari a seguito dei recenti interventi normativi secondo quanto indicato nell'allegata tabella A.

Art. 11

Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 52 del CCNL comparto Università del 16.10.2008, si conferma che il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di 15 unità nella seguente composizione:

- n. 7 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- n. 4 rappresentanti del personale docente;
- n. 2 rappresentanti del personale ricercatore;
- n. 2 rappresentanti degli studenti.

Le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo sono designate dalla RSU.

I rappresentanti del personale docente e ricercatore e degli studenti sono designati rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio degli studenti.

I nominativi dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono comunicati dalla RSU all'Università.

L'Università comunica al Consiglio di Amministrazione e, mediante apposita circolare a tutte le strutture e a tutti i lavoratori, i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza designati per ciascuna categoria.

Art. 12

Fondo ex art. 87 CCNL 16.10.2008 e norma finale

Le parti convengono che quanto previsto dai precedenti articoli definisce, per l'anno 2011, il trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo inquadrato nelle categorie professionali B, C e D, compatibilmente con il fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale relativo all'anno 2011, che sarà oggetto di certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/01 e dell'art. 1, comma 196 della legge n.266 del 23.12.2005

La presente intesa attualmente trova copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziare nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, così come integrate dalle somme non

utilizzate dell'esercizio finanziario 2010, fatto salvo quanto già previsto dalle norme esistenti in relazione alle cessazioni del personale, per differenziali di posizione economica e R.I.A., che confluiranno nel fondo dell'esercizio finanziario 2011.

La presente intesa potrà essere oggetto di rivisitazione a seguito del conseguimento dell'effettiva certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito con modifiche nella L. n. 122 /2010.

Le parti si riservano di sottoporre nuovamente alla delegazione trattante le clausole del presente accordo che non comportano riflessi di carattere economico finanziario, anche prima della scadenza fissata dall'art. 2.

Le parti, rilevando altresì l'esiguità delle risorse destinabili al trattamento accessorio, si impegnano a rivisitare, ove necessario prima della scadenza di cui all'art. 2, importi e modalità degli istituti retributivi disciplinati dal presente accordo, prevedendo un contributo di solidarietà con riferimento precipuo ai beneficiari di compensi per attività in conto terzi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente CCI, si rinvia alle norme di legge e ai CCNNLL di comparto nel tempo vigenti.

Napoli, 23.12.2010

La delegazione di parte pubblica:

F.to Massimo Marrelli

F.to Lorenzo Zoppoli

F.to Maria Luigia Liguori

F.to Gabriella Formica

F.to Colomba Tufano

F.to Antonia Nastri

La delegazione di parte sindacale:

F.I.c. CGIL

F.to Gaetano Iannone

CISL Università

UIL RUA

F.to Angelo Graniero

CSA di CISAL

F.to Raffaele De Pascale

CNFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI

F.to Rosa Anna Caputo, Pasquale Annunziato, Paolo Perone

RDB Cub Univesità

F.to Antonio Russo

RSU

in qualità di coordinatore della Commissione per le problematiche delle Facoltà non mediche ed uffici centrali (escluso la Facoltà di Medicina e Chirurgia)

F.to Ciro Marino

per delega del coordinatore della Commissione per le problematiche dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Ferdinando Stumpo

F.to Massimo Di Natale

Tabella A

Corsi di formazione da attivare i cui oneri gravano sul Bilancio E.F. 2010
Il Collegato lavoro in tema di lavoro pubblico– Legge 183/2010
La sicurezza sui luoghi di lavoro
D.L.n. 78/2010, convertito in Legge n.122/2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

L'ammontare delle risorse disponibili al fine di realizzare tali corsi di formazione, sull'apposito capitolo del Bilancio EF 2010 dedicato alla formazione del personale, risulta essere pari ad euro 9.341,60.